

Articolo 137

11. Al Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione VI, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 137:

1) al secondo comma, dopo le parole «L'ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «o l'avvocato»;

2) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

«L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione».

ARTICOLO 137
(Notificazioni)

[I]. Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

[II]. L'ufficiale giudiziario **o l'avvocato** esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

[III]. Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

[IV]. Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto

Il nuovo processo civile

da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

[V]. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.

[VI]. L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.

[VII]. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiara che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.

Delega, comma 17, lettera h): introdurre, in funzione dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico.

Diritto intertemporale, art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla l. n. 197/2022: la norma ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

► Commento

§ 1. La prima novità della riforma — la modifica del secondo comma e l'introduzione del sesto comma — ha portata sostanzialmente ricognitiva delle funzioni notificatorie attribuite all'avvocato. Le due nuove disposizioni fondamentalmente equiparano avvocato ed ufficiale giudiziario, pur lasciando alla legge speciale la disciplina delle notificazioni effettuate dall'avvocato.

§ 2. Di rilevante importanza è invece il nuovo comma settimo, con il quale si obbliga l'avvocato a procedere personalmente alla notifica mediante PEC o altra modalità prevista dalla legge — come, ad esempio, quella di cui all'art. 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza — laddove essa sia possibile. In questo senso va quindi intesa l'espressione “se quest'ultimo non deve

Art. 137 - *Notificazioni*

eseguirla”: come se dicesse, cioè, “se quest’ultimo non *può* eseguirla”.

Non è il caso di soffermarsi in questa sede sui requisiti necessari al perfezionamento della notifica via PEC, se non per rilevare l’incertezza della S.C. in ordine al da farsi quando la casella PEC del destinatario è piena (Cass. civ. 20 dicembre 2021, n. 40758; Cass. civ. 11 febbraio 2020, n. 3164; Cass. civ. 20 maggio 2019, n. 13532). Ciò che conta è il divieto, per l’avvocato, di richiedere la notifica all’ufficiale giudiziario quando la notifica in via telematica è possibile.

Se, viceversa, la notifica in via telematica non è possibile, allora l’avvocato può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere alla notifica, dichiarando che la notificazione telematica non è stata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Se, infatti, la notificazione non è stata possibile per causa imputabile al destinatario, essa si intende perfezionata. Di tale dichiarazione deve darsi atto nella relata di notifica.

Vedremo, in sede di commento all’art. 149-*bis*, chi sono i soggetti tenuti a munirsi di un domicilio digitale.

Si noti che, ove la notificazione in via telematica non sia possibile, l’avvocato non è obbligato a ricorrere alla notificazione a mezzo posta di cui agli artt. 2 e seguenti della l. n. 53/1994, ma può rivolgersi all’ufficiale giudiziario.

§ 3. Con ogni evidenza, la non veridicità di quanto dichiarato dall’avvocato all’ufficiale giudiziario non è motivo di nullità della notificazione. Infatti, manca una espressa comminatoria di nullità, e sicuramente la notificazione dell’ufficiale giudiziario è idonea a raggiungere il suo scopo. Però potrebbe fondare una responsabilità deontologica dell’avvocato.

Articolo 139

11. Al Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione VI, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 139, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, nella relazione di notificazione e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata».

ARTICOLO 139

(Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio)

[I]. Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

[II]. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

[III]. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

[IV]. Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

[V]. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

[VI]. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

Art. 139 - *Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio*

Delega, comma 20, lettera d): adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici e telematici.

Diritto intertemporale, art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla l. n. 197/2022: la norma ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

► **Commento**

Il nuovo quarto comma dell'art. 139 c.p.c. elimina la necessità che il portiere, o il vicino di casa che accetti di ricevere la notifica, debba sottoscrivere l'atto cartaceo (il c.d. "originale") che l'ufficiale giudiziario dovrà restituire al richiedente. Pertanto, l'ufficiale giudiziario potrà redigere e successivamente inviare al richiedente la relata in forma telematica.

La sottoscrizione di colui che riceve la notifica è sostituita dall'indicazione, nella relata, delle modalità con le quali l'ufficiale giudiziario ne ha accertato l'identità.